



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL “GALLUZZO”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Indirizzo e-mail fiic838007@istruzione.it

Pec: fiic838007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.FIIC838007 - Via Massapagani, 26 – 50126 Firenze- Tel. 055/2049241

REGOLAMENTO ESAME FINALE GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME Scuola Secondaria di Primo Grado a.s.2025-26

Normativa di riferimento

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame

Modalità di svolgimento dell’esame e voto finale

Svolgimento della Prova Orale

Griglie di valutazione delle prove

REGOLAMENTO ESAME FINALE

GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE

INDICE

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento	2
---------------------------------------	----------

CAPITOLO 1

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame	3
---	----------

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti	4
--	---

Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente	5
--	---

CAPITOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale	5
---	----------

Attribuzione della lode	6
-------------------------	---

Comunicazione dell'esito dell'Esame	6
-------------------------------------	---

CAPITOLO 3

Svolgimento della Prova Orale	8
--	----------

Colloquio sugli argomenti curriculari	8
---	---

CAPITOLO 4

Valutazione finale	9
---------------------------------	----------

Griglie di valutazione delle prove d'esame.....	10
--	-----------

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

Nota Ministeriale annuale sullo svolgimento degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione

CAPITOLO 1

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

La Nota Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;***
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;***
- c) **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.***

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. La media dei voti del primo anno | 10% |
| 2. La media dei voti del secondo anno | 20% |
| 3. La media dei voti del terzo anno | 70% |

Per **media reale** si intende la media dei voti finali, escludendo il giudizio di Religione/materia alternativa.

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del secondo anno 20%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 80%

- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende: -
 - La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Regole generali per l'attribuzione del voto di ammissione

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno." (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5) Al fine di conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto "10" come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza**.

Il voto d'ammissione terrà conto prioritariamente dalla media ponderata dei voti del triennio. Partendo dalla media ponderata, il Collegio dei docenti ritiene di utilizzare i seguenti criteri per l'arrotondamento del voto d'ammissione in eccesso o in difetto:

- Progressi conseguiti dall'alunno nel percorso scolastico triennale
- Lodevole partecipazione ad attività extracurricolari
- Livello di maturazione personale competenze acquisite e attitudini dimostrate nel corso del proprio iter formativo
- Miglioramento della valutazione del comportamento/delle competenze sociali e civiche nel triennio

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i suddetti criteri e le

modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza.

Ad esempio un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

Unica eccezione è il caso in cui la **media reale risulti inferiore a 6 decimi**: anche in presenza di discipline insufficienti, **il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50.**

CAPITOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e Nota ministeriale 4155 del 7/02/2023)

L'Art. 8 c. 4 del D.LGS 62/2017 e l'art.6 del DM 741/2017 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;*
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;*
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017 ;*
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.*

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- il giudizio di ammissione
- la valutazione della Prova di Esame (media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio)

La media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,40 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti¹: - Esame di licenza: voto in 10/10

- Decisione discrezionale della Commissione²
- Unanimità della Commissione

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.

¹ Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8

² Fatta salva la possibilità di candidare alla lode qualsiasi allievo che abbia conseguito la votazione finale di 10/10,

- qualora un candidato consegua la massima valutazione (10/10) nel voto di ammissione e in tutti e 3 i criteri valutativi della prova orale, considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà svolta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe. Seguirà la votazione da parte della Commissione
- qualora il candidato consegua il voto finale di 10/10 ma abbia la massima votazione in almeno 2 dei 3 criteri valutativi della prova orale, la lode verrà proposta dall'insegnante coordinatore della classe e ampiamente discussa dalla Commissione. Seguirà la votazione

L'esito verrà trasmesso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento, nonché affisso nella bacheca esterna della scuola.

CAPITOLO 3

Svolgimento della Prova Orale

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)

La prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà nell’Auditorium della scuola (dotato di LIM) con la presenza dell’intera sottocommissione.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **30/35 minuti**: per agevolare il candidato, sono previste due fasi distinte.

Eventuali percorsi pluridisciplinari da presentare durante il colloquio orale

Si consiglia di presentare durante il colloquio orale un percorso pluridisciplinare, che potrà servire come avvio del colloquio.

Il percorso potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi e potrà consistere in una presentazione anche multimediale, una mappa o insieme di mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica, ecc...

Colloquio sugli argomenti curricolari

Il colloquio, dopo l’eventuale presentazione del percorso pluridisciplinare di cui sopra, è dedicato agli **argomenti curricolari** delle singole materie.

Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le conoscenze e le competenze del candidato. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

La durata complessiva prevista per il colloquio è di **circa 30 minuti**.

CAPITOLO 4

Valutazione finale

La valutazione della Prova di Esame tiene conto:

- Della valutazione riportata nelle prove scritte
- Della valutazione del colloquio orale pluridisciplinare

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica e pubblicazione sul registro elettronico. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Le griglie per la valutazione delle Prove di Esame sono di seguito presentate.